

Il professionista sfugge all'Irap se non è "organizzato"

Sono un professionista a partita Iva e mi chiedo, anche quest'anno, se alla luce delle tante novità fiscali intervenute sia tenuto o meno a pagare l'Irap...

All'avvicinarsi del termine per la redazione del modello Unico 2013 torna prepotentemente alla ribalta, come ogni anno, il problema di chi sia obbligato a pagare l'odiata Irap, soprattutto se il presunto debitore è un lavoratore autonomo, nella fattispecie un professionista.

Introdotta con il D.Lgs. n. 446/1997, in linea generale l'Irap è dovuta da tutti quei soggetti (siano essi persone fisiche ovvero giuridiche) che esercitano un'attività organizzata per la produzione di beni o servizi.

Punto qualificante della disciplina in parola è la considerazione che l'imposta vada applicata unicamente se sussiste, in capo al contribuente, il requisito dell'autonoma organizzazione.

La stessa Cassazione, con sentenza n. 156 del 10 maggio 2001, ha affermato che nell'ipotesi di un'attività "svolta in assenza di elementi di organizzazione (...) risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive (...), con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa".

Parimenti, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito, con Circolare n. 141/1998, che qualsiasi attività produttiva di reddito di lavoro autonomo, esercitata senza un'autonoma organizzazione, è da considerarsi non soggetta ad Irap.

Ma se la situazione è quella poc'anzi esposta, i professio-

nisti sono tenuti al pagamento dell'imposta?

Purtroppo non è possibile rispondere in maniera univoca, perché a tutt'oggi non si è venuta a creare una prassi amministrativa che permetta di dirimere la questione in via definitiva.

Sulla base delle molteplici sentenze che si sono rincorse nel tempo, si può sostanzialmente affermare che il presupposto dell'imposta ricorre certamente quando:

1. il contribuente è responsabile dell'organizzazione e quindi, di converso, non risulta inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

2. nell'ipotesi in cui il medesimo contribuente utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività (pur in assenza di organizzazione), oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Da ciò è discesa una copiosa giurisprudenza che, tanto per citare degli esempi, ha escluso

l'applicazione dell'Irap per un avvocato che lavori presso terzi; per il professionista che svolga l'attività nella propria abitazione servendosi di beni modesti (fax, computer, libreria, autovettura); per l'amministratore e/o sindaco di società che non si avvalga di un'autonoma organizzazione; per il medico convenzionato con il Ssn, indipendentemente dalla complessità e dal costo de-

gli strumenti di diagnosi, se questi sono indispensabili per l'esercizio dell'attività; per un cantante che si avvalga del proprio agente teatrale.

Al contrario, la presenza di una segretaria, di servizi affidati in outsourcing (come telefonia e segretariato), l'ausilio di apprendisti ovvero di lavoratori, anche part-time, è stata spesso considerata indice di autonoma organizzazione e quindi presupposto per la tassazione Irap.

Tuttavia, nonostante l'affastellarsi della giurisprudenza, non è ancora stata scritta la parola "fine" all'odissea dell'Irap per i professionisti.

Infatti, in una recentissima pronuncia della Commissione Tributaria regionale del Lazio dell'aprile scorso, è stato affermato che per alcuni professionisti (quali l'avvocato, il notaio o l'ingegnere) la prestazione fornita dagli stessi non può prescindere dall'intervento personale del professionista, per cui qualsiasi forma di organizzazione presente, indipendentemente dalla dimensione, non potrà mai considerarsi "autonoma", poiché non potrebbe comunque funzionare senza l'apporto del titolare. Pertanto, mancando il presupposto su cui si basa l'Irap, l'imposta non sarebbe mai dovuta dalle citate categorie di professionisti.

Si attende ora la prossima puntata di questa infinita tele-novela...

Davide Andreazza
dottor commercialista

FORMAZIONE

In certi casi si può avere il rimborso

La formazione dei dipendenti può essere rimborsata?

Fondoprofessionisti, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e aziende collegate, riconosciuto dal Ministero del Lavoro, ha messo a disposizione un bando da un milione di euro per finanziare la formazione a catalogo del personale dipendente, con procedure semplificate, fino a esaurimento risorse. Tale opportunità da un lato vede interessate le aziende di formazione accreditate dall'Ente e soltanto quelle (il che garantisce professionalità e serietà degli enti formatori), dall'altro supporta le aziende che hanno scelto di investire sulle risorse interne. Possono presentare richiesta di finanziamento della formazione per i dipendenti le aziende che aderiscono al citato Fondo.

Per beneficiare dell'agevolazione, che copre fino all'80% del costo di un corso, bisogna rivolgersi agli enti formatori accreditati, il cui elenco è sul sito fondoprofessionisti.it.

Le istanze di finanziamento devono essere presentate almeno 20 giorni prima della data prevista per il corso.

Dott. Damiano Frasson
GRUEMP - Formazione Consulenza Coaching

EDILIZIA

Così l'arredo diventa più ecologico

Come rendere l'arredo ecologico e riciclabile?

Molte delle attuali superfici progettate sono ecosostenibili. In particolare, la carta riciclata rispetta bene il connubio design-tecnologia. Si tratta di uno stratificato di carta costituito da fibre ottenute al 100% da carta per ufficio standard riciclata post-consumo e da resine non derivanti da petrolio a base di acqua e olii ottenuti dai gusci di anacardi. I composti di carta e resine naturali sono noti per avere un'elevata resistenza alla trazione, compressione, impatto, flessione, abrasione ed agli acidi; non assorbono acqua ed hanno elevata resistenza al fuoco. La lavorabilità è semplice perché si possono utilizzare normali macchinari da falegnameria. Lo stratificato di carta può contare su elevate specifiche meccaniche e fisiche ed anche su caratteristiche estetiche importanti quali un aspetto simile a quello della pietra e il calore al tatto; strutturalmente rigido, è adatto per tavoli, piani cucina, banconi, mobili da esterno, pareti divisorie, rivestimenti per pareti e pavimentazioni e costituisce elegante soluzione al problema della penetrazione di umidità dai muri esterni.

Michele Guizzo
Habitat Interiors

FALLIMENTO

Per depositare un'istanza meglio un avvocato

Posso presentare istanza di fallimento contro il mio debitore senza l'ausilio di un difensore?

La Legge Fallimentare stabilisce solo che l'istanza di fallimento del creditore si propone con ricorso ma non dice se sia necessario farsi rappresentare da un difensore. Fino al 2005 si riteneva che non servisse l'assistenza tecnica del legale e quindi che il creditore potesse sottoscrivere personalmente l'istanza, purché avesse i requisiti propri di un ricorso, stabiliti dall'art. 125 del codice di procedura civile. Con la riforma del diritto fallimentare intervenuta nel 2006, invece, l'orientamento è radicalmente mutato: infatti, non si reputa più possibile per il creditore sottoscrivere personalmente l'istanza di fallimento, soprattutto con la nuova impostazione data al procedimento prefallimentare, maggiormente ispirato al principio del contraddittorio tra le parti e quindi più vicino ad un processo ordinario di cognizione, nel quale l'assistenza del difensore davanti al tribunale è obbligatoria.

Pertanto, in assenza di norma espressa, è comunque più prudente avvalersi dell'assistenza di un legale.

Avv. Marco Agami
Aclaw & Associati